

## **"ISEE ristretto"**

### **Si può fare!**

---

Come noto, dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013). Molte sono le novità, e altrettanti sono, al momento, i problemi interpretativi connessi al nuovo strumento che misura le condizioni economiche di chi chiede l'accesso ad una prestazione sociale agevolata.

Tra le novità figura certamente la procedura con la quale il cittadino può ottenere l'attestazione finale che certifica la sua condizione economica. Una procedura molto diversa da quella in uso sino al 31.12.2014 (con la precedente normativa). Oggi infatti non è più solo il cittadino che auto-dichiara i propri dati (reddituiali e patrimoniali), ma è anche l'INPS (in collaborazione con l'anagrafe tributaria) che svolge verifiche e controlli sui dati in proprio possesso, completando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che viene, infine, consegnata al cittadino.

Nello specifico delle prestazioni e servizi sociosanitari a cui accedono le persone con disabilità maggiorenni, la norma prevede che l'ISEE sia quello riferito ad una composizione del nucleo familiare "ristretta" rispetto all'ISEE "ordinario" (riferito all'intero nucleo familiare).

Pur nella comprensibile fase di rodaggio del nuovo sistema, ci erano giunte nelle scorse settimane segnalazioni circa un problema di ordine procedurale che stava creando legittimi malumori e preoccupazioni da parte delle famiglie. Pareva infatti che la nuova procedura informatica definita dall'INPS non consentisse di procedere alla compilazione dell'ISEE "ristretto", ma che fosse necessario comunque procedere con l'ISEE "ordinario" per poi estrarre la condizione economica riferita alla sola persona con disabilità (nel caso, si ripete, che la prestazione sia di natura sociosanitaria e che la persona non sia coniugata né abbia figli).

Tale problema venne confermato anche dal Dr. Michele Dell'Aglio (Direttore dei CAF ACLI di Brescia) in occasione dell'incontro in materia di ISEE che ANFFAS Brescia organizzò lo scorso 28 marzo.

Dopo le verifiche svolte dal Dr. Dell'Aglio, e dopo i confronti avuti con i CAF delle Organizzazioni Sindacali, possiamo però oggi dire che il problema NON SUSSISTE e quindi: è possibile, nelle circostanze previste dalla Legge procedere alla compilazione dell'ISEE ristretto senza dovere compilare l'ISEE ordinario. In altri termini, i dati reddituiali e patrimoniali dovranno essere quelli riferiti esclusivamente alla persona con disabilità, e non quelli riferiti al nucleo familiare.

Ribadiamo che la Legge prevede l'ISEE cosiddetto "ristretto" solo per ciò che riguarda le prestazioni sociosanitarie (per quanto riguarda le persone con disabilità: SAD, CSE, SFA, CDD, Comunità Alloggio, RSD e CSS). Nel caso invece che la persona con disabilità (o la sua Famiglia) necessiti di una prestazione/servizio sociale (p.e. servizio pasti a domicilio) si dovrà sempre ricorrere all'ISEE ordinario (ISEE dell'intero nucleo familiare).

Per meglio comprendere la differenza tra prestazione sociosanitaria e prestazione sociale, potete leggere la nota redatta dall'Avv.to Gaetano de Luca (servizio legale LEDHA).

**Aggiornamento del 23/04/2015**